

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. ADOZIONE

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale; segue un breve scambio di opinioni al termine del quale,

#### LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO in particolare l'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del citato D. Lgs. 163/2006 smi così come modificato dalla Legge 114/2014;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse nella riunione di giunta del 16 febbraio u.s., tenuto conto della relazione illustrativa conservata agli atti;

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo recante i *Criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione* sottoscritto in data 26 maggio 2015 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali e le RSU, giusta autorizzazione alla sottoscrizione di cui alla deliberazione di Giunta n. 53/15 del 20 maggio u.s.;

DATO ATTO che in sede di contrattazione decentrata sono stati definiti le modalità e i criteri per la ripartizione dell'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 14.09.2001;

ATTESO che l'Ente è chiamato a tradurre i "criteri" contrattati in sede decentrata in disposizioni di dettaglio e, altresì, introdurre tutte quelle altre disposizioni che rendano la norma compiutamente applicabile;

VISTO lo schema di schema di regolamento per la disciplina di dettaglio della normativa che indica, tra l'altro:

- la percentuale effettiva (entro il limite del 2%) da destinare al fondo, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare (comma 7-bis);
- *"i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere ... e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo"* (comma 7-ter, secondo periodo);
- *"i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, ..., depurato del ribasso d'asta offerto"* (comma 7-ter, terzo periodo).
- la possibilità di erogare l'incentivo per la fase di progettazione, solo nel caso in cui l'opera o il lavoro sia giunto alla fase esecutiva;


- la riduzione dell'incentivo al Responsabile del procedimento, nel caso in cui tutta l'altra attività tecnica sia stata esternalizzata;
- la limitazione al solo personale amministrativo strettamente collegato alle attività di progettazione ecc. della partecipazione alla ripartizione dell'incentivo.

All'unanimità,

DELIBERA

di adottare il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione che allegato alla presente deliberazione (allegato a) ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catala Baroncelli)




IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)




**Allegato A**  
**Deliberazione di Giunta n. 59/15**  
**del 11.06.2015**

**Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e  
l'innovazione**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catta Baroncelli)



IL PRESIDENTE  
(Luca Guetti)



Pagine 4 (compresa la copertina)

## REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

### Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 26 maggio 2015.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
  - d) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
  - e) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

### Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del d.p.r. 207/2010.

### Art. 3 – Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

- a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara		PE
Da	a	
0	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,01	0,85
5.000.000,01		0,80

- b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010 <sup>1</sup>	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00

<sup>1</sup> Art. 3 comma 1 lett. l) DPR 207/2010 prevede che, ai fini del regolamento per "lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale", "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico"; "lavori di speciale complessità"; "particolare complessità dell'opera"; "opere di particolare complessità", si intendono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
- 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- 4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- 5) esecuzione in ambienti aggressivi;
- 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- 7) complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;



Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione.	0,85

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

#### Art. 4 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

a) l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;

b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a).

#### Art. 5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:

a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 40% dell'incentivo;

b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 60% dell'incentivo.

2. L'incentivo per la fase progettuale è, così, ripartito:

Soggetto	
RdP	5%
Progettista/i progetto preliminare	15%
Progettista/i progetto definitivo	25%
Progettista/i progetto esecutivo	30%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	15%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	10%

3. L'incentivo per la fase esecutiva è, così, ripartito:

Soggetto	
RdP	5%
Direttore dei lavori	30%
Assistente/i del direttore dei lavori	25%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	15%
Collaudatore/i	15%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	10%





4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 2 e 3, il Dirigente/Responsabile bilancia le percentuali, di conseguenza.
5. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione del RdP, a tale soggetto l'incentivo riconosciuto nei precedenti commi 2 e 3 è ridotto del 50%.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

#### **Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere**

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

#### **Art. 7 – Erogazione delle somme**

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

5. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

#### **Art. 8 – Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

3. Per tutte le attività concluse entro il 18 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente, fermo restando che le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25 giugno non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa.